

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LE AGENZIE D’AFFARI
APPROVATO CON ATTO CC. N. 5 DEL 12/12/2008**

ALLEGATO “ A “

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento disciplina le attività così definite dall’articolo 115 del R.D. 18 Giugno 1931, n. 773 “ Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza “ e dall’art. 205 del R.D. 6 Maggio 1940 n. 635 “ Regolamento per l’esecuzione del Testo unico 18 Giugno 1931 n. 773 delle Leggi di pubblica sicurezza “.

2) Per agenzie pubbliche od uffici pubblici di affari si fa riferimento alle imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell’ assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con l’esclusione di quelle attività di intermediazione che siano già soggette a un’aspecifica disciplina di settore.

Nell’elenco allegato al presente regolamento sono riportate le attività ricomprese nelle agenzie d’affari.

ART. 2

ESCLUSIONI

1) Non rientrano nelle attività di agenzia d’affari disciplinate dall’art.115 del T.U.L.P.S. in quanto disciplinate da altre leggi le seguenti:

- Agenzia di commercio o rappresentante di commercio;
- Agenzia d’affari in mediazione (anche agenzia immobiliare);
- Agenzia viaggi;
- Agenzia pratiche automobilistiche e nautiche;
- Agenzia di mediazione creditizia;
- Agenzia di promozione finanziaria;
- Agenzia di trasporto di merci mediante autoveicoli;
- Agenzia di cambiavalute;
- Agenzia di emigrazione;
- Agenzia di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili.

2) Sono inoltre escluse dal presente regolamento poiché di competenza del Questore ai sensi dell’art.163 del DLGS 31.03.98 n.112 le seguenti:

- Agenzia di pegno e pubblici incanti (aste);
- Agenzia matrimoniale;
- Agenzia di pubbliche relazioni;
- Agenzia per recupero crediti;

ART. 3

CARATTERISTICHE

1) I quattro aspetti fondamentali per qualificare o identificare una agenzia d'affari sottoposta alle norme di Pubblica Sicurezza sono:

- a) che l'attività sia svolta con carattere di abitudine e quindi non di occasionalità, utilizzando adeguata professionalità ed una minima organizzazione;
- b) che l'offerta sia pubblica, cioè un'offerta di prestazione rivolta a chiunque;
- c) che la prestazione consista in una trattazione di affari per conto di altri e quindi in una attività di intermediazione;
- d) che sussista il fine di lucro, cioè che l'attività sia svolta a carattere imprenditoriale.

ART. 4

REQUISITI SOGGETTIVI

1) Il soggetto interessato ad intraprendere questo tipo di attività deve riunire i requisiti di cui all'art.11 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e cioè:

- a) non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e in caso contrario avere ottenuto la riabilitazione.
- b) non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

2) Può essere negato l'esercizio di tale attività a coloro i quali:

- c) hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
- d) hanno riportato condanne per i delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità.

ART. 5

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

1) Per poter esercitare l'attività occorre presentare allo Sportello Unico per le Attività produttive del Comune una denuncia di inizio attività, da effettuarsi su apposita modulistica predisposta dal Dirigente competente.

2) La denuncia deve contenere:

- a) dati anagrafici del denunciante
- b) dati dell'impresa
- c) numero del Codice Fiscale e numero di Partita I.V.A.
- d) ubicazione dei locali nei quali si svolge l'attività e dichiarazione di disponibilità degli stessi
- e) indicazione dettagliata del tipo di attività svolta
- f) nomina dell'eventuale rappresentante.

3) Devono essere allegati:

- a) planimetria in scala 1:100 dei locali
- b) certificato di prevenzione incendi (qualora la superficie totale lorda dell'esercizio superi i 400mq.);
- c) certificato di agibilità rilasciato dal Comune o attestazione di agibilità resa da un tecnico abilitato;
- d) autocertificazione dei requisiti morali e antimafia del titolare
- e) accettazione della nomina e autocertificazione dei requisiti morali e antimafia del/i rappresentante/i se nominati, da effettuarsi sull'apposito stampato
- f) permesso di soggiorno o carta di soggiorno (ai fini dell'autocertificazione è richiesto il numero di permesso, l'autorità che l'ha rilasciato, la data di rilascio, la data di scadenza ed il motivo del rilascio) nel caso in cui il titolare di impresa e/o il rappresentante siano cittadini stranieri
- g) tariffario in duplice copia di cui una in bollo
- h) registro degli affari da vidimarsi a cura dell'ufficio non obbligatorio per beni privi di valore o di valore esiguo quantificabile in 50 euro.
- i) per le attività assimilabili a quelle commerciali (vendita conto terzi) l'impegno a rispettare l'orario di esercizio previsto per la vendita.

4) Le agenzie d'affari oggetto del presente regolamento sono esonerate dal versamento del deposito cauzionale.

ART. 6

EFFICACIA DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

La denuncia di inizio attività diviene efficace decorsi trenta giorni dall'avvenuta presentazione. Entro tale termine, qualora la verifica dei presupposti e dei requisiti di legge abbia esito negativo, l'Amministrazione notificherà, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti secondo le procedure stabilite dalla Legge n.241/90 e successive modificazioni e/o integrazioni.

ART. 7

DECADENZA DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

La denuncia di inizio attività decade in caso di mancato rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti e nel caso in cui vengano meno i requisiti soggettivi di cui all'art. 4 del presente regolamento

ART. 8

REQUISITI DEI LOCALI

1) Per esercitare l'attività di agenzia d'affari, occorre che i locali abbiano destinazione d'uso definita dal Piano Regolatore e cioè:

- a) direzionale nel caso di attività di prestazioni di servizi
- b) commerciale in caso di attività di vendita conto terzi.

2) Ad esclusione dell'attività di agenzia d'affari per la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni, che può essere svolta congiuntamente ad altre attività commerciali e/o di pubblico esercizio, le agenzie d'affari devono essere esercitate in locali esclusivamente destinati alle medesime.

ART. 9

TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELL'ATTIVITA' O MODIFICA SOSTANZIALE DEI LOCALI

Nel caso di trasferimento ad altra sede dell'attività o di modifica sostanziale dei locali, occorre presentare comunicazione di variazione allo Sportello Unico attestante l'esistenza dei requisiti dei locali prevista all'art. 8 del presente regolamento.

ART. 10

CESSAZIONE DELL' ATTIVITA'

La cessazione dell'attività deve essere tempestivamente comunicata allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

ELENCO AGENZIE D’AFFARI DI COMPETENZA COMUNALE

- 1. Abbonamenti a giornali e riviste:** l’attività si intende effettuata per conto terzi.
La licenza ex articolo 115 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) non comprende il servizio di spedizione, per il quale occorre il possesso dell’autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni ai sensi del D. lgs.22/7/1999, n. 261.
- 2. Allestimento ed organizzazione di spettacoli:** l’attività comprende le sfilate di moda e l’offerta, la ricerca e la selezione di artisti, indossatori, indossatrici.
Non sono soggetti alla licenza di cui all’art. 115 del T.U.L.P.S. i cosiddetti impresari, cioè coloro che assumono il rischio dell’impresa di spettacolo.
- 3. Collocamento complessi di musica leggera:** l’attività è limitata alle orchestre o complessi di musica leggera.
- 4. Compravendita di autoveicoli e motoveicoli usati a mezzo mandato o procura a vendere:** qualora si utilizzino saloni espositivi, occorre rispettare le norme del PRG previste per il commercio. Presso i locali di vendita devono essere presenti i mandati o le procure notarili relativi a ciascun veicolo.
Per i locali di superficie superiore a 400 mq. occorre il possesso del certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco (tramite lo Sportello Unico);
per i locali di superficie inferiore a 400 mq. occorre presentare una dichiarazione in carta libera con il quale il titolare dichiara di non tenere in deposito più di nove auto o più di 36 motocicli, in caso diverso occorre la prevenzione incendi.
- 5. Compravendita – esposizione di cose usate od oggetti d’arte o di antiquariato su mandato di terzi:** qualora si utilizzino saloni espositivi, occorre rispettare le norme del PRG previste per il commercio.
Qualora l’attività sia esercitata su aree pubbliche, occorre precisarlo.
- 6. Disbrigo pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni quali, ad esempio, passaporto, licenza di caccia o pesca.**
Non sono soggette all’art. 115 del T.U.L.P.S. le associazioni di categoria per le operazioni e effettuate per conto dei propri associati.
- 7. Disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative:** è esclusa l’attività investigativa.
La licenza di cui all’art. 115 del T.U.L.P.S. non comprende lo svolgimento dell’attività di “ liquidatore “ o di “ perito assicurativo “ (legge 17/2/1992 n. 166).
- 8. Disbrigo pratiche inerenti le onoranze funebri:** la licenza di cui all’art. 115 del T.U.L.P.S. riguarda esclusivamente il disbrigo delle pratiche burocratiche-amministrative inerenti il settore e l’intermediazione per la prestazione dei servizi fotografici, tipografici, pubbliche affissioni e simili. La fornitura di cofani mortuari, urne cinerarie, fiori od altri oggetti è soggetta alle norme del decreto legislativo 31/3/1998 n. 114 recante la disciplina del commercio.
L’agenzia è tenuta al rispetto del Regolamento di Polizia mortuaria, e dei regolamenti eventualmente emanati dall’autorità sanitaria, in particolare per ciò che attiene l’accesso agli ambienti destinati a camere ardenti e al trattamento e conservazione delle salme.
L’agenzia è tenuta, altresì a non ingenerare confusione con le altre imprese di pompe funebri.
- 9. Gestione e servizi immobiliari:** quali la riscossione di canoni di locazione, la ricerca di prestatori d’opera per la manutenzione degli immobili da parte di privati.
La licenza di cui all’art. 115 del T.U.L.P.S. non necessita per lo svolgimento dell’attività di “mediatore immobiliare“, soggetta alla legge 39/1989 e per l’attività di “amministratore di condominio“.
- 10. Informazioni commerciali:** la licenza di cui all’art.115 del T.U.L.P.S. non comprende l’attività investigativa che è invece soggetta a licenza del Prefetto, ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S.
- 11. Organizzazione di mostre ed esposizioni di prodotti, mercati e vendite televisive per conto terzi:** cancellare le voci che non ricorrono.
Le vendite televisive sono soggette anche all’art. 18 del Decreto legislativo 31.03.1998 n. 114 recante la disciplina del commercio.

Le vendite all'asta, ai sensi del 5° comma dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 114/98, non possono essere effettuate per televisione.

La licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. non necessita per lo svolgimento dell'attività di vendita televisiva esercitata direttamente dal commerciante.

12. Organizzazione di congressi, riunioni, feste, meeting, cerimonie e simili su mandato di terzi: la licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. non comprende l'attività diretta di somministrazione di alimenti e bevande, che è disciplinata dalla legge 25.08.1991, n. 287.

13. Organizzazione di servizi per la comunità, ovvero ricerca di affari o clienti per conto di artigiani, professionisti e prestatori di mano d'opera: sono compresi modelli e modelle per foto artistiche, pittori, scultori ed altri artisti.

14. Prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni.

15. Pubblicità: pubblicità sotto qualsiasi forma, comprese reti informatiche o telematiche, purché indicata nella tariffa delle prestazioni.

La licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. non necessita per lo svolgimento della professione di "pubblicitario", "grafico" o simili senza intermediazione per ciò che attiene la diffusione/distribuzione tramite terzi del materiale pubblicitario.

16. Raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini o simili mezzi:

gli esercenti questa tipologia di attività, ai sensi dell'art. 221 del T.U.L.P.S., devono presentare all'autorità locale di P.S. copia di ciascun bollettino o altro simile mezzo di comunicazione.

Secondo quanto precisato dall'art. 258 del Regio Decreto 635/1940, la licenza di cui al 3° comma dell'art. 115 del T.U.L.P.S. non comprende l'attività di investigazione o di ricerche o raccolta di informazioni per conto di privati che è, invece, subordinata al possesso della licenza prefettizia di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.

17. Spedizioni: lo svolgimento dell'attività presuppone il possesso dell'iscrizione all'Albo interprovinciale degli spedizionieri tenuto dalla Camera di Commercio capoluogo di Regione. La denuncia d'inizio attività, pertanto, è efficace solo dopo il conseguimento di detta iscrizione (legge 14/11/1941, n. 1442 e successive modifiche).

L'attività di "spedizioniere doganale" è subordinata all'iscrizione all'Albo degli spedizionieri doganali tenuto dal Compartimento Doganale presso il Ministero delle Finanze (legge 22/12/1960, n. 1612 e successive modifiche).

18. Altro da specificare: per lo svolgimento di attività diverse dalle precedenti occorre specificare la natura degli affari, tenendo presente che non rientrano nelle attività disciplinate dall'art. 115 del T.U.L.P.S. perché disciplinate da altre leggi, le seguenti:

- Agenzia di agente o rappresentante di commercio;
- Agenzia d'affari in mediazione;
- Agenzia viaggi;
- Agenzie pratiche auto;
- Mediazione creditizia;
- Attività di promotore finanziario;
- Agenzia di trasporto di merci mediante autoveicoli;
- Agenzia di cambiavalute;
- Agenzia di emigrazione;
- Agenzia di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili.

Infine, le seguenti attività sono soggette alla disciplina di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. ma, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 31.03.1998, N. 112, rientrano nelle competenze del Questore:

- Agenzie matrimoniali;
- Agenzie di recupero crediti;
- Agenzie di pubblici incanti (aste);
- Agenzie di pubbliche relazioni.